

IN QUESTA EDIZIONE



1. Il trattamento fiscale degli omaggi natalizi per le società e per gli imprenditori individuali
2. Il trattamento fiscale degli omaggi natalizi per i professionisti
3. Il trattamento fiscale delle cene di natale
4. Il trattamento fiscale dei buoni acquisto

1

Il trattamento fiscale degli omaggi natalizi per le società e per gli imprenditori individuali

Per soggetti IVA

Nell'esaminare il trattamento degli omaggi natalizi ai fini IVA e delle imposte dirette è necessario distinguere a seconda che:

- I beni siano o meno oggetto dell'attività esercitata;
- Il destinatario sia un cliente oppure un dipendente.

A) Consideriamo per primo, il caso dei beni non oggetto della propria attività esercitata, nei casi in cui il destinatario dei beni sia un cliente oppure un dipendente

In questa casistica bisogna allora distinguere tra:

- Omaggi a clienti, e
- Omaggi a propri dipendenti.

Trattamento ai fini IVA dell'acquisto degli omaggi a clienti:

Per quanto riguarda l'acquisto di beni, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'ambito della propria attività esercitata, finalizzato alla cessione gratuita a terzi (clienti, dipendenti dei propri clienti, ecc.), l'IVA relativa è detraibile per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a Euro 50,00 (al netto dell'IVA).

Nel caso dell'acquisto di confezioni di beni si deve considerare il costo dell'intera confezione e non quello dei singoli componenti della stessa; di conseguenza se viene acquistato un cesto regalo di costo superiore a Euro Euro 50,00, ancorché composto da beni di costo unitario inferiore a tali limiti, l'Iva riferita a tale acquisto è indetraibile.

Trattamento ai fini IVA dell'acquisto degli omaggi destinati ai dipendenti:

In questo caso l'Iva sull'acquisto degli omaggi, indipendentemente dall'ammontare del costo unitario del bene è sempre indetraibile.

Trattamento ai fini IVA della cessione gratuita degli omaggi a clienti:

La cessione gratuita di beni non rientranti nell'ambito della propria attività è esclusa da IVA e pertanto all'atto della consegna dell'omaggio non è necessario emettere alcun documento fiscale (fattura, ricevuta, ecc.). Tuttavia è opportuna l'emissione di un ddt (indicando la causale "omaggio") allo scopo di identificare il destinatario e provare l'inerenza della spesa con l'attività aziendale. Chiaramente rimangono valide le indetraibilità a monte – nel caso di beni superiori ad € Euro 50,00 unitari – già illustrate sopra.

Trattamento ai fini IVA della cessione gratuita degli omaggi ai propri dipendenti:

Considerando che in sede di acquisto degli omaggi destinati ai propri dipendenti, non si può detrarre l'IVA, la successiva cessione gratuita dei medesimi è comunque esclusa da IVA, con la conseguenza che anche in questo caso non si deve emettere alcun documento fiscale.

Trattamento ai fini delle imposte dirette (IRPEF/IRES) dell'acquisto degli omaggi destinati a clienti:

Le spese sostenute per l'acquisto di beni destinati a omaggio risultano deducibili nei limiti di seguito indicati:

- interamente, se di valore unitario non superiore a Euro 50,00 (inclusa l'IVA);
- se di valore unitario superiore a Euro 50,00, rientreranno nella nuova definizione delle spese di rappresentanza, le quali sono deducibili entro i seguenti importi massimi, i quali risultano dall'applicazione delle percentuali ai ricavi/proventi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa:

Ricavi/proventi dalla gestione caratteristica*	Importo massimo delle spese di rappresentanza deducibili
Fino a € 10 milioni	1,5%
Per la parte eccedente € 10 milioni e fino ad € 50 milioni	0,6%
Per la parte eccedente € 50 milioni	0,4%

*I ricavi e proventi della gestione caratteristica sono quelli indicati nelle voci A1 e A5 del Conto Economico

Trattamento ai fini delle imposte dirette (IRPEF/IRES) delle spese relative all'acquisto degli omaggi destinati ai propri dipendenti:

Il costo dei beni destinati a omaggio ai propri dipendenti è interamente deducibile dal reddito d'impresa. Per il dipendente tali omaggi non faranno scattare alcuna tassazione fiscale e previdenziale (fringe-benefit), se l'importo di tutti gli omaggi e le erogazioni di beni/servizi in natura avvenute nell'anno, non superano – in capo al singolo dipendente – l'importo complessivo annuo di € 258,23 (si specifica che erogazioni in denaro ed equiparati devono invece essere tassate da parte del dipendente).

Di seguito riportiamo il riepilogo in forma tabellare di quanto prima esposto:

BENI NON OGGETTO DELL'ATTIVITÀ				
	Tipo di omaggio	IVA		IRPEF/IRES
		detrazione Iva acquisti	Cessione gratuita	deducibilità della spesa
A clienti	costo unitario non superiore € 50,00 (al netto dell'IVA)	SI anche alimenti e bevande	Esclusa da IVA (ex art. 2, secondo co., DPR 633/72)	Per intero nell'esercizio
	costo unitario superiore € 50,00 (incluso IVA)	NO	Esclusa da IVA (ex art. 2, secondo co., DPR 633/72)	Fino a capienza dell'ammontare massimo deducibile per le spese di rappresentanza
A dipendenti		NO (neanche per alimenti e bevande)	Esclusa da IVA (ex art. 2, secondo co., DPR 633/72)	Per intero nell'esercizio*

*attenzione ai risvolti come fringe-benefit in capo al dipendente

B) Consideriamo il secondo caso dei beni, oggetto della propria attività, nei casi in cui il destinatario dei beni sia un cliente oppure un dipendente

Trattamento ai fini IVA dell'acquisto degli omaggi destinati a clienti oppure ai propri dipendenti:

In questi casi l'impresa detrae l'IVA sull'acquisto degli omaggi destinati ai clienti, oppure ai propri dipendenti e deve assoggettare ad IVA la successiva cessione gratuita. Si fa presente che la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e che la rivalsa dell'IVA sul cliente oppure sul dipendente destinatario dell'omaggio non è obbligatoria. La maggior parte delle volte, infatti, l'IVA rimane a carico del cedente e costituisce per questo un costo indeducibile. L'impresa, in alternativa, può:

- emettere una fattura con applicazione dell'IVA, senza però addebitare la stessa al cliente, specificando che trattasi di "omaggio senza rivalsa dell'IVA ai sensi dell'art. 18, DPR 633/72";
- tenere il registro degli omaggi, sul quale annotare l'ammontare complessivo delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno, distinte per aliquota.

L'emissione del ddt è necessaria, salvo che si utilizzi le fatture accompagnatorie.

Ferma restando, comunque, la possibilità che l'impresa possa scegliere di non detrarre l'IVA all'atto dell'acquisto dei beni oggetto della propria attività e destinati a essere ceduti come omaggio, al fine di poter considerare esclusa da IVA la successiva cessione gratuita.

Trattamento ai fini delle imposte dirette (IRPEF/IRES) delle spese relative all'acquisto degli omaggi a clienti:

La deducibilità delle spese relative all'acquisto dei beni oggetto della propria attività e destinati ad essere ceduti come omaggio a clienti oppure ai propri dipendenti, segue le regole già esposte sotto il corrispondente precedente punto A).

Di seguito riportiamo il riepilogo in forma tabellare di quanto prima esposto:

BENI OGGETTO DELL'ATTIVITÀ				
Tipo di omaggio	MWST.		IRPEF/IRES	
	detrazione Iva acquisti	Cessione gratuita	deducibilità della spesa	
A clienti	SI	Imponibile IVA	costo unitario non superiore € 50,00 (al netto dell'Iva)	Per intero nell'esercizio
			costo unitario superiore a € 50,00 (al netto dell'Iva)	Fino a capienza dell'ammontare massimo deducibile per le spese di rappresentanza
A dipendenti			Per intero nell'esercizio*	

* attenzione ai risvolti come fringe-benefit in capo al dipendente

2

Il trattamento fiscale degli omaggi natalizi per i professionisti

Per soggetti IVA

Per i soggetti percipienti reddito derivante dal lavoro autonomo consigliamo di non detrarsi l'IVA all'atto dell'acquisto dei beni destinati ad essere ceduti come omaggio – visto che è alquanto improbabile che si trattino di beni oggetto della propria attività - al fine di poter considerare in ogni caso esclusa da IVA la successiva cessione gratuita e di conseguenza di non dover emettere nessun documento fiscale (fattura, ricevuta) in sede di cessione gratuita dei medesimi beni a clienti/dipendenti.

La particolarità per i liberi professionisti ai fini delle imposte dirette (IRPEF) è che le spese relative all'acquisto dei beni destinati ad essere ceduti come omaggio a clienti sono deducibili nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta, fino a capienza di detto limite; mentre, nel caso delle spese relative all'acquisto dei beni destinati ad essere ceduti come omaggio ai propri dipendenti, vale che queste siano deducibili interamente dal reddito derivante dal lavoro autonomo. Per il dipendente tali omaggi non faranno scattare alcuna tassazione fiscale e previdenziale (fringe-benefit) se l'importo di tutti gli omaggi e le erogazioni di beni/servizi in natura avvenute nell'anno non superano – in capo al singolo dipendente – l'importo complessivo annuo di € 258,23 (si specifica che erogazioni in denaro ed equiparati come per esempio buoni d'acquisto devono invece essere tassate da parte del dipendente).

Per il resto il trattamento fiscale rimane uguale a quello illustrato per le imprese.

3**Il trattamento fiscale delle cene di Natale**

Per soggetti IVA

Questa fattispecie costituisce una prestazione di servizi gratuita – nella forma della somministrazione di alimenti e bevande.

La cena di Natale organizzata esclusivamente per i propri dipendenti non costituisce spesa di rappresentanza, ma una liberalità a favore dei propri dipendenti, ed è assoggettata al seguente trattamento:

Trattamento fiscale	
IVA.	Indetraibile, in quanto il costo non può essere considerato inerente alla propria attività.
IRPEF/IRES	La deducibilità del costo è limitato al: <ul style="list-style-type: none">- 75% della spesa sostenuta;- 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 100, co. 1, TUIR.

**attenzione ai risvolti come fringe-benefit in capo al dipendente (nel senso che concorre a formare l'importo complessivo annuo esente da tassazione in capo al dipendente di € 258,23)*

La cena di Natale organizzata anche con la partecipazioni di soggetti terzi costituisce invece spesa di rappresentanza, ed è assoggettata al seguente trattamento:

Trattamento fiscale	
IVA.	Indetraibile
IRPEF/IRES	La deducibilità del costo è limitato al: <ul style="list-style-type: none">- 75% della spesa sostenuta, nel limite dell'ammontare massimo deducibile nell'anno, pari a 1,5% - 0,6% - 0,4% dei ricavi/proventi della gestione caratteristica.

Per soggetti IVA

Il trattamento fiscale dei buoni acquisto utilizzabili in un determinato punto vendita o gruppo di negozi convenzionati (in questa casistica rientrano anche le c.d. "smart box") può essere riassunto come segue:

Ai fini IVA i buoni/voucher utilizzabili per l'acquisto di beni e/o servizi non possono essere intesi quali titoli rappresentativi di merce, ma come semplici documenti di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 del Codice Civile. Di conseguenza la circolazione del buono/voucher non assume rilevanza ai fini IVA e pertanto sono da considerare fuori campo IVA ex art. 2, comma 3, lett. a), DPR n. 633/72; in base alla predetta disposizione non costituiscono cessioni di beni le cessioni aventi ad oggetto denaro/crediti in denaro. Tale trattamento, per espresso chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate (Risoluzione 22.2.2011, n. 21/E) trova applicazione anche ai buoni acquisto o regalo acquistati dalle aziende per la successiva consegna gratuita a propri dipendenti o a clienti e fornitori per finalità promozionali.

Ai fini della detrazione del costo ai fini IRPEF/IRES vale quanto già sopra indicato a riguardo bei beni non oggetto della propria attività.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com
